

## NEWSLETTER N. 2/2022

### NOVITÀ LEGISLATIVE E DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

---



**MIMS – LINEE GUIDA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - LINEE GUIDA PER L'OMOGENEA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E ALL'ART. 51 DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021 N. 77, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108.**

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con Decreto n. 12 del 17 gennaio 2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha adottato le linee guida per l'omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle disposizioni in materia di collegio consultivo, di cui all'Allegato A) del decreto stesso. Il decreto, unitamente all'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Le Linee Guida C.C.T. sono volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.

Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici.



**ANAC – AVVIO CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LE NUOVE LINEE GUIDA N. 6 IN MATERIA DI “INDICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA ADEGUATI E DELLE CARENZE NELL’ESECUZIONE DI UN PRECEDENTE CONTRATTO DI APPALTO CHE POSSANO CONSIDERARSI SIGNIFICATIVE PER LA DIMOSTRAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERE C), C-BIS), C-TER) E C-QUATER) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”**

A partire dal 18 gennaio 2022 l’ANAC ha avviato la consultazione pubblica per le nuove Linee Guida n. 6. Ai sensi della nuova disciplina, non soltanto una sentenza di condanna, ma anche un rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale o un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’amministratore della società interessata possono incidere sulla moralità professionale di un’impresa e causarne l’**esclusione da una gara pubblica**. Si fa riferimento a provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per reati commessi nell’esercizio della professione come, ad esempio, l’abusivo esercizio di una professione, i reati fallimentari, i reati tributari, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio, i reati urbanistici, i reati di corruzione fermo restando che le condanne definitive costituiscono motivo di esclusione automatica dalla gara. La stazione appaltante valuta, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, anche le condanne dell’**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** per illeciti antitrust gravi, le sanzioni comminate dall’ANAC, le false informazioni rese dai concorrenti alle gare e le carenze nell’esecuzione di precedenti appalti. Le nuove linee guida suggeriscono agli operatori economici misure di *self-cleaning* da mettere in atto per evitare l’esclusione dalle gare. Gli *stakeholders* potranno presentare le proprie osservazioni entro il termine del 28 febbraio.

Qui il [link](#) per la consultazione delle nuove linee guida.

## **Codice dei Contratti Pubblici**

**LEGGE EUROPEA 2019-2020 IN GAZZETTA UFFICIALE:  
MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.**

In Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 è stata pubblicata la Legge 17 gennaio 2022, n. 238 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”. Il provvedimento entrerà in vigore il 1° febbraio 2022 e le nuove disposizioni si applicheranno alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Di seguito le disposizioni di maggior interesse:

- con riferimento all'art. 80, la condanna del subappaltatore con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, non costituisce più causa da esclusione dell'operatore economico alla gara. Viene sostituito il quinto periodo, comma 4, dell'art. 80, che adesso prevede: "*Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro*";
- con riferimento all'art. 174, comma 2, terzo periodo, il comma 3 è sostituito dal seguente: "*L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80*";
- con riferimento all'art. 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "*Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività*";
- con riferimento alla disciplina del subappalto nei settori ordinari è stato previsto che i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.



**MIMS – ATTO DI INDIRIZZO DEL 5 GENNAIO 2022 RECANTE  
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA  
DISCIPLINA IN MATERIA DI SUBAPPALTO.**

Il pieno rispetto delle norme a tutela del lavoro e della sicurezza nei cantieri è la priorità del MIMS. Per questo l'Atto di indirizzo in materia di applicazione della disciplina del subappalto, firmato oggi dal Ministro Enrico Giovannini, richiama le stazioni appaltanti impegnate a realizzare opere infrastrutturali, comprese quelle previste dal PNRR, a porre particolare attenzione nella formulazione dei bandi di gara e al controllo del rispetto delle norme, specialmente quelle relative al subappalto, e dei protocolli in materia di sicurezza del lavoro.

In particolare, la nuova disciplina del subappalto, che allinea l'ordinamento nazionale alle indicazioni derivanti dalle istituzioni comunitarie, interviene con disposizioni per perseguire obiettivi di tutela e sicurezza del lavoro. Tali norme, partendo dal presupposto che il ricorso al subappalto determina la presenza di una filiera di imprese per la realizzazione di un'opera, assicurano che i medesimi livelli di tutela che la stazione appaltante richiede all'affidatario, siano garantite anche alle aziende subappaltatrici.

Secondo l'Atto di Indirizzo, le stazioni appaltanti afferenti al MIMS devono specificare nei documenti di gara che il rispetto della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza nei cantieri è una condizione essenziale per l'esecuzione del contratto e verificare, in fase di esecuzione dell'appalto, l'applicazione delle norme correlate del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti, prima di autorizzare il ricorso al subappalto per l'esecuzione dei lavori, dovranno anche verificare il rispetto della normativa in materia di parità di trattamento economico e normativo e l'applicazione dei relativi Contratti Collettivi. Alla fine del primo semestre del 2022, le stazioni appaltanti dovranno trasmettere al Ministro una relazione sulle azioni intraprese per ottemperare all'Atto di Indirizzo.

Qui il [link](#) all'atto di indirizzo.



**RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO – CIRCOLARE N.  
4/2022 RECANTE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL “DECRETO  
RECLUTAMENTO”.**

L'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 2021, stabilisce le condizioni per il riconoscimento, nell'ambito del PNRR, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti.

Il comma 1 dispone, tra l'altro, che *“le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto”*. [...]

Sono ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. Nello specifico, sono ammesse alle risorse le spese sostenute per le seguenti attività:

- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- incarichi in commissioni giudicatrici;
- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.

Per ogni singola progettualità, tali spese non potranno superare le percentuali del relativo costo totale (IVA inclusa in quanto ammissibile) e dovranno rientrare all'interno dei limiti massimi previsti, per l'intera durata del progetto, per le quattro fasce finanziarie di progetto previste e così ripartite:

- fino al 10% per i progetti fino a 5 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 250mila euro;
- fino al 5% per i progetti da 5 a 15 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 600mila euro;
- fino al 4% per i progetti da 15 a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 1,5 milioni di euro;
- fino al 3% per i progetti di importo superiore a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 3 milioni di euro.

In caso di eventuali ulteriori esigenze le amministrazioni interessate potranno chiedere il superamento di detti limiti sottoponendo la richiesta alla valutazione dell'Amministrazione centrale titolare di intervento, ai fini della verifica di ammissibilità di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La Ragioneria inoltre specifica che non possono essere assegnate le risorse per:

- **attività di assistenza tecnica** (studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli *stakeholders*, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni);

- **espletamento di funzioni ordinarie delle strutture amministrative** interne delle Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR.

Qui il [link](#) alla circolare n. 4/2022.

## NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI

---



**CONS. STATO, SEZ. III, DECRETO PRESIDENZIALE 19 GENNAIO 2022, N. 207** – *Sulla sospensione della sentenza del Tar Lazio che ha annullato la circolare del Ministero della salute sulla gestione domiciliare dei malati di Covid-19.*

È stata disposta in via monocratica la sospensione, fino alla discussione collegiale, della sentenza del TAR Lazio, Sezione Sez. III quater, del 15 gennaio 2022 n. 419 che ha accolto il ricorso proposto da alcuni medici avverso le Linee guida dell'Aifa e la circolare del Ministero della Salute "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" aggiornata al 26 aprile 2021, per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Covid-19. Contrariamente a quanto affermato dal TAR, infatti, la circolare del Ministero della Salute "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" aggiornata al 26 aprile 2021 **non ha natura vincolante ai fini delle scelte terapeutiche dei medici di medicina generale (MMG)**, per la cura domiciliare dei pazienti Covid-19. La circolare contiene, spesso con testuali affermazioni, "raccomandazioni" e non "prescrizioni", cioè indica comportamenti che, secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l'ammissione della continua evoluzione in atto. Pertanto, non emerge alcun vincolo circa l'esercizio del diritto-dovere del MMG di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale. Dunque, la sospensione della circolare, lungi da far "riappropriare" i MMG della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l'atto non intacca), determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle "migliori pratiche" che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato.



**CONS. STATO, SEZ. IV, SENTENZA NON DEFINITIVA 4 GENNAIO 2022, N. 26 – Rimessione all’Adunanza Plenaria della questione relativa all’escussione della cauzione provvisoria in presenza della sola proposta di aggiudicazione.**

La IV Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria il seguente quesito di diritto: *“se l’art. 93, comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016 possa (recte, debba) trovare applicazione non solo nei confronti del soggetto cui sia già stata definitivamente aggiudicata la gara, ma anche nei confronti del soggetto che la commissione giudicatrice, dopo le valutazioni di spettanza, abbia proposto per l’aggiudicazione”*. Secondo il Collegio in una *“prospettiva, doverosamente attenta al dato sistematico ed alla proiezione finalistica, emerge plasticamente l’assoluta identità, ai fini de quibus, tra la situazione dell’aggiudicatario e quella in cui versa il soggetto “proposto per l’aggiudicazione” che, tuttavia, si sia visto rifiutare la formale aggiudicazione, con contestuale esclusione dalla procedura, poiché, all’esito dei controlli operati dalla stazione appaltante proprio in vista della stipulazione del contratto, sia emersa l’assenza, non importa se originaria o sopravvenuta, dei necessari requisiti di legge. [...] In un caso siffatto, invero, la mancata stipulazione del contratto consegue in via diretta, immediata ed esclusiva ad un “fatto” del soggetto già proposto per l’aggiudicazione (dunque già individuato come vincitore della selezione), risultato privo di uno dei requisiti necessari per la stessa partecipazione alla gara.”*

Da annotare è, altresì, che la decisione in commento nega natura sanzionatoria all’istituto dell’escussione della cauzione provvisoria, in dichiarata contrapposizione all’orientamento espresso dalla ordinanza della V sezione n. 3299 del 26 aprile 2021 che, come noto, ritenendo *“di dover confermare la natura anche sanzionatoria dell’istituto dell’escussione della garanzia provvisoria, per come disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006”* ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in materia di escussione della cauzione provvisoria negli appalti pubblici, censurando la mancata previsione della retroattività della regola più favorevole, introdotta dall’art. 93, comma 6, del nuovo codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del 2016), secondo la quale l’escussione della cauzione può avvenire solo nei confronti dell’aggiudicatario e non anche (come in precedenza disponeva l’art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006) nei confronti degli altri concorrenti pur non aggiudicatari.



**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, 20 DICEMBRE 2021, N. 40758 – La notifica a mezzo PEC non perfezionatasi per “casella piena” del destinatario impone al notificante una nuova tempestiva notifica presso il domicilio fisico eletto.**

La Corte di Cassazione ha precisato che nelle ipotesi in cui la notifica telematica non vada a buon fine per motivi non imputabili al notificante - essendo invece addebitabile

unicamente al destinatario per *“inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi”* – è, comunque, onere del notificante, *“anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario (fisico) eletto, in un tempo adeguatamente contenuto”*, che, secondo quanto indicato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 14594/2016, è da individuarsi nel termine della metà di quello previsto dall’art. 325 c.p.c.

In altri termini, ad avviso della Corte, *“in caso di notifica telematica effettuata dall’avvocato e di mancato perfezionamento della stessa per non essere stato possibile consegnare al destinatario il messaggio avendo quest’ultimo la casella piena, il notificante ha l’onere di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dall’art. 137 c.p.c. e ss. (c.d. notifica tradizionale), e non mediante deposito dell’atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui al comma 6 dell’art. 16, ultima parte, del D.L. n. 179 del 2012, prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica o comunicazione effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna”*.

**TAR LAZIO – LATINA, SEZ. I, 17 GENNAIO 2022 N. 15 – Sulla sostituzione dell’ausiliaria mendace.**

È illegittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante, ritenendo non applicabile la procedura di sostituzione dell’ausiliaria, e sussistenti, piuttosto, i presupposti per l’esclusione della concorrente interessata e di escussione della garanzia ex art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, ha annullato in autotutela l’aggiudicazione di un appalto di lavori, perché la dichiarazione dell’ausiliaria – della quale l’aggiudicatario ha dichiarato di avvalersi per i requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali – è risultata non veritiera circa gli obblighi di pagamento di imposte o contributi previdenziali (nella specie, la dichiarazione mendace era stata rilasciata sul DGUE), nel caso in cui il medesimo aggiudicatario abbia effettivamente e tempestivamente provveduto, ex art. 89, comma 3, del D.lgs. 50/2016, alla sostituzione dell’ausiliaria.



**TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II, 19 GENNAIO 2022 N. 648 - Sulle conseguenze della assenza della firma digitale nell’offerta e nella relazione tecnico-illustrativa**

È legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha annullato in autotutela l’aggiudicazione, che sia motivato con riferimento alla carenza della firma digitale nell’offerta tecnica, nell’offerta economica e nella relazione tecnico-illustrativa prescritta con apposita clausola dalla lex specialis, a pena di esclusione. Infatti: a) negli appalti pubblici, la sottoscrizione dell’offerta con firma digitale non solo è volta a garantire la



provenienza e l'integrità dell'offerta medesima, ma è anche diretta a vincolare il proponente al suo contenuto, assicurando la serietà, affidabilità e insostituibilità della stessa; la mancanza di detta firma riveste dunque i caratteri di essenzialità, a fronte del principio di certezza dei rapporti, e conduce pertanto all'esclusione dalla gara; b) la clausola non può ritenersi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara sancito dall'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016



**TAR SICILIA, PALERMO, SEZ. I, 3 GENNAIO 2022, N. 1 –  
Sulla modifica della composizione dell'RTI  
aggiudicatario con l'aggiunta di un nuovo soggetto  
dall'esterno.**

Il TAR Sicilia ha accolto il ricorso di un'impresa avverso il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva autorizzato la modifica della composizione del RTI aggiudicatario mediante sostituzione della mandataria, entrata in concordato preventivo nelle more dell'esecuzione del contratto, con subentro dall'esterno di un Consorzio in qualità di mandante.

Durante l'esecuzione del contratto, la stazione appaltante aveva autorizzato e disposto la variazione del RTI aggiudicatario mediante subentro di un operatore esterno, che assumeva altresì la qualifica di ausiliario della nuova mandataria (già mandante) con riferimento al requisito della cifra d'affari.

Il TAR ha richiamato le recenti pronunce dell'Adunanza Plenaria con le quali il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire che il principio dell'immodificabilità della composizione soggettiva del raggruppamento risponde, da un lato, all'esigenza di evitare che la stazione appaltante aggiudichi la gara e stipuli il contratto con un soggetto del quale non abbia potuto verificare i requisiti di partecipazione, dall'altro, *“all'esigenza di tutelare la par condicio dei partecipanti alla gara con modifiche della composizione soggettiva del raggruppamento “calibrate” sull'evoluzione della gara o sull'andamento del rapporto contrattuale”*.

Aderendo ai principi espressi dalla Plenaria, il TAR ha ritenuto che la sopravvenuta carenza di requisiti in capo al RTI affidatario non avrebbe potuto essere colmata mediante una sostituzione “additiva”, in violazione dell'art. 48, commi 17 e 19, D.lgs. n. 50/2016 e soprattutto del principio di immodificabilità soggettiva, per via del subentro di una impresa esterna alla compagine associativa.

## CONTRIBUTI E DOTTRINA

---



**LA RELAZIONE SULLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.** Il Ministro Marta Cartabia il 19 gennaio 2022 ha presentato in Senato la Relazione sull'amministrazione della Giustizia, enunciando i molteplici provvedimenti fatti nel corso dell'anno passato.. Per un ascolto del contributo clicca [qui](#).



**PRIMA UDIENZA DELLA NEOISTITUITA VII SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

Il discorso pronunciato nell'udienza pubblica del 18 gennaio 2022 dal Presidente del Consiglio di Stato, in occasione della prima udienza della neo istituita Settima Sezione. Per la lettura del contributo clicca [qui](#).

**IN COLLABORAZIONE CON GLI STUDI LEGALI**

*Cancrini & Partners – Caporale Carbone Giuffrè e Associati – Leozappa*